

	ISTITUTO ALESSANDRO MANZONI Corso Marconi, 28 – 10125 Torino Tel. 011 6699446 toic81900c@istruzione.it – toic81900c@pec.istruzione.it Sito: www.toicmanzoni.edu.it Codice fiscale 97602020014 Codice univoco UFW7CD Codice meccanografico TOIC81900C	
---	--	---

Indicazioni Generali Strumenti Compensativi e Misure Dispensative per la Valutazione NAI

Approvate dal Collegio docenti con Delibera n. 41 del 19/2/2025 e dal Consiglio d'Istituto con Delibera n. 28 del 14/2/2025.

Si considerano “**Neo Arrivati/e in Italia**” (da ora in avanti *NAI*) gli alunni e le alunne inseriti/e per la prima volta nel sistema scolastico italiano, nell'anno in corso o in quello precedente.

SCUOLA INFANZIA

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, si ricorda che l'attività di valutazione “risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini e delle bambine, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità” (Indicazioni Nazionali, 2012 e 2018).

La valutazione si avvale soprattutto di un'attenta osservazione dei comportamenti, dei livelli di sviluppo e degli stili cognitivi da parte del Team di sezione e intersezione. La rilevazione di dati, riguardanti le competenze linguistiche e comportamentali, si identifica nella valutazione dei livelli di acquisizione di competenze linguistiche e comunicative in lingua italiana e nella capacità di relazionare degli alunni non italofoni. L'insegnante osserva e valuta, fin dai primi giorni di frequenza e poi nel corso dell'anno scolastico, le capacità di ascolto, di comprensione, di produzione linguistica; le strategie di comunicazione impiegate; le modalità di relazione e il comportamento. L'osservazione sistematica consente di cogliere la differenza tra una abilità o competenza già padroneggiata e una nuova che si sta affacciando o che è in via di consolidamento, con l'intento di trovare strategie e percorsi finalizzati alla crescita dei bambini e delle bambine. Quindi la valutazione orienta la progettazione, si impegna a rilevare punti di forza e punti critici dei percorsi realizzati ed è alla base del processo di miglioramento.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- La valutazione deve tener conto del singolo percorso di apprendimento delineato nel **Piano Didattico Personalizzato** che riguarderà indicativamente i **primi due anni di inserimento**. Il Team/Consiglio di classe, infatti, sulla base dei progressi degli alunni e delle alunne, **può stabilire deroghe che ne abbrevino o ne allunghino la durata** per più anni.
- La valutazione deve rispecchiare la **personalizzazione del percorso**. I/le docenti si avvarranno di prove di verifica appositamente predisposte e/o personalizzate.
- La valutazione tiene conto del percorso dell'alunno/a, dei passi realizzati, della motivazione, dell'impegno e delle potenzialità di apprendimento dimostrate.
- La valutazione considera la dimensione dell'empowerment, inteso come autodeterminazione e valorizzazione della propria cultura e lingua di provenienza, entrambe importanti per favorire e rinforzare il percorso inclusivo.
- La valutazione, nella prima fase di inserimento, ha lo scopo di verificare soprattutto la preparazione nella conoscenza della lingua italiana e dovrà tenere in considerazione, come primo elemento, il recupero dello svantaggio linguistico, il raggiungimento degli obiettivi trasversali e, infine, l'acquisizione delle competenze di base.

Per quanto riguarda gli apprendimenti disciplinari, bisogna tener conto anche dei risultati e delle abilità raggiunte nei corsi di lingua per la comunicazione in italiano L2.

1. ACCOGLIENZA - Valutazione iniziale

La valutazione iniziale per gli alunni e le alunne *NAI* coincide con la prima fase di accoglienza e con la rilevazione delle competenze e delle conoscenze in ingresso. Se un alunno/a arriva durante il secondo quadrimestre, si valuterà la possibilità di inserirlo/a già nella classe che frequenterà l'anno successivo per favorire la socializzazione e l'apprendimento della lingua.

2. Piano Didattico Personalizzato (nell'ambito dello SVANTAGGIO TEMPORANEO)

Il Team/Consiglio di Classe, sulla base delle competenze e delle conoscenze rilevate in ingresso e in itinere e dei bisogni di apprendimento individuati successivamente all'inserimento, elabora un **PDP** attraverso il quale indirizza il percorso di studi verso obiettivi comuni mediante scelte quali:

- l'attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana;

- la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti (primo quadrimestre), se considerati inaccessibili agli allievi, da riprendere e riproporre successivamente con contenuti essenziali;
- la selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline ritenute adatte in riferimento alla specifica situazione dell'allievo;
- l'individuazione di strategie didattiche coerenti con l'effettiva situazione di partenza dell'allievo/a;
- l'opportunità di una rimodulazione dei contenuti che escluda, in parte, quelli previsti dal PTOF per l'anno frequentato dagli alunni e dalle alunne *NAI*, per sostituirli con contenuti adatti al livello di competenza linguistica dell'alunno/a realmente verificato, a condizione che tali contenuti siano funzionali allo sviluppo delle competenze previste per l'anno di corso frequentato dall'alunno/a;
- (SECONDARIA PRIMO GRADO) possibilità di sostituire la seconda lingua straniera comunitaria con l'insegnamento dell'italiano L2.

Il *PDP* deve essere documentato, aggiornato periodicamente e conservato agli atti.

3. Valutazione intermedia (primo quadrimestre)

Per la valutazione intermedia si possono verificare le seguenti opzioni nelle varie discipline:

- a) L'alunno/a non viene valutato/a in alcune discipline.

Riportare a verbale la motivazione: *“La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno/a si trova nella prima fase di apprendimento della lingua italiana”*;

- b) La valutazione espressa fa riferimento agli obiettivi esplicitati nel *PDP*.
Riportare a verbale la motivazione: *“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno/a si trova nella prima fase di apprendimento della lingua italiana”*.

4. Valutazione finale (secondo quadrimestre)

- La valutazione deve, come esplicitato sopra, non riguardare solamente le conoscenze e le competenze, ma deve tener conto del percorso dell'alunno/a,

dei passi realizzati, della motivazione, dell'impegno e delle potenzialità di apprendimento dimostrate.

- La valutazione viene espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel *PDP*. Riportare a verbale la motivazione: *“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno/a si trova nella prima fase di apprendimento della lingua italiana”*.

- Nel caso in cui un alunno/a sia arrivato/a nel corso del secondo quadrimestre, si può optare per non valutarlo in alcune discipline. Riportare a verbale la motivazione: *“La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno/a si trova nella prima fase di apprendimento della lingua italiana”*.

- L'alunno/a all'interno del primo ciclo viene ammesso alla classe successiva esclusivamente in base agli obiettivi previsti nel *PDP* e ai progressi compiuti. Ne consegue che negli anni di sospensione della valutazione standard, la mancata ammissione alla classe successiva si considera un evento straordinario, soprattutto pur in presenza dell'attivazione *“di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento”*, opportunamente progettate e documentate nel *PDP*.

Il raggiungimento del livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue deve essere considerato uno degli indicatori positivi - ma non vincolanti - per la continuazione dell'anno scolastico, nel caso di alunni/e:

- iscritti/e nel secondo quadrimestre;
- che provengono da un sistema linguistico molto diverso da quello italiano (es. alunni sinofoni, arabofoni ecc.);
- con scarsa scolarizzazione nel Paese d'origine e/o non alfabetizzati nella lingua d'origine.

In questi casi si considera che *“i tempi dell'apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico”*. Il Team/Consiglio di classe può decidere di promuovere l'alunno/a all'anno scolastico successivo, accompagnando la scheda di valutazione con una nota esplicativa nel verbale. La nota richiamerà quanto qui già espresso: in un'ottica di promozione del successo formativo e di fruizione piena delle opportunità da parte di tutti e tutte, si deve tener conto del tempo necessario per valutare, nel corso dell'anno successivo, i progressi dell'alunno/a. Tale procedura è particolarmente importante nei casi di allievi e allieve in ritardo di uno o più anni rispetto alla corrispondenza tra età anagrafica ed età scolare.

5. Indicatori comuni che concorrono alla valutazione

In un'ottica formativa, è opportuno considerare gli indicatori comuni che concorrono alla valutazione:

- il percorso scolastico pregresso;
- la situazione di partenza e i progressi in itinere;
- i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2;
- i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;
- la motivazione ad apprendere;
- la regolarità della frequenza;
- l'impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche ed extrascolastiche.

Tali indicatori saranno integrati con le modalità di acquisizione degli apprendimenti, nella loro interazione e socializzazione e come indicatori di verifica, del nostro Curricolo Verticale di Istituto¹.

6. Esami di Stato (PER LA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

- Per gli studenti che si avvalgono delle ore della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua italiana, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova d'esame, qualora ne siano stati esonerati in corso d'anno.

Ammissione all'esame

- Nel caso di studenti inseriti nell'ultimo anno del primo ciclo, il Consiglio di Classe delibera l'ammissione all'esame, tenendo conto dello specifico percorso scolastico dell'alunno/a e dei progressi compiuti, anche nel caso che il processo di acquisizione della seconda lingua non possa considerarsi completamente compiuto.
- Per la validità dell'anno scolastico, solo per la scuola secondaria di 1° grado, le disposizioni ministeriali prevedono la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale, con alcune precisazioni. Nel D.Lgs. 62/2017 infatti, all'Art. 5. "*Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado*", oltre al riferimento al "*monte ore personalizzato di ciascun alunno*" sono previste "*motivate deroghe*" al limite della frequenza per i casi eccezionali,

¹ Si rimanda al Curricolo Verticale di Istituto.

congruamente documentati. Ne consegue che, per gli alunni e le alunne arrivati/e in corso d'anno, il calcolo della percentuale di frequenza inizia a partire dalla data di iscrizione nella scuola di frequenza.

Svolgimento delle prove

- Possibilità di non svolgere la prova scritta della seconda lingua comunitaria qualora l'alunno/a ne sia stato esonerato in corso d'anno.
- In casi eccezionali da valutare in sede di Consiglio di Classe, la normativa prevede la possibilità di affiancare durante la prova d'esame scritta e/o orale, docenti o mediatori che facilitino la comprensione, previa autorizzazione del Presidente di Commissione.
- Individuare dei criteri di valutazione per le prove scritte, per l'italiano e le lingue straniere che siano in linea con quanto affermato nel piano personale dell'alunno/a straniero/a e che privilegino il contenuto e l'efficacia comunicativa.
- Durante la prova orale prevedere l'uso di ppt, immagini e mappe a supporto dell'esposizione.
- Si ricorda che per i/le candidati/e con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal Consiglio di Classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, fatta eccezione per l'esonero dalla prova scritta della seconda lingua comunitaria (L3), mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico Personalizzato.

Indicazioni Generali Strumenti Misure Valutazione NAI aggiornate nell'a.s 2024-25

RIFERIMENTI NORMATIVI

aggiornati a.s.2024/25

Norme riguardanti l'accoglienza e strumenti compensativi e misure dispensative per la valutazione degli alunni stranieri e delle alunne straniere

- D.P.R. 394/1999 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ART. 45:

1. *“I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani.*

Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

2. *L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:*

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;*
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;*
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;*

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa".

- **MIUR (2007), *La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri***, esplicita il processo attraverso il quale arrivare alla programmazione personalizzata: "Vengono rilevati durante i primi giorni dell'inserimento i bisogni linguistici e di apprendimento, in generale, e anche le competenze e i saperi già acquisiti e, sulla base di questi dati, si elabora un piano di lavoro individualizzato".

- **MIUR (2014) Linee Guida per l'accoglienza e integrazione degli alunni stranieri-febbraio 2014.**

La valutazione:

"Nella sua accezione formativa, la valutazione degli alunni stranieri, soprattutto di quelli di recente immigrazione o non italofoni, pone diversi ordini di questioni, che possono riguardare non solo le modalità di valutazione e di certificazione ma, in particolare, la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti.

E' prioritario, in tal senso, che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione e, successivamente, dalle Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite.

La già ricordata direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 sui bisogni educativi speciali le successive note di chiarimento rafforzano e specificano il ruolo e le responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni stranieri non italofoni, anche attraverso strumenti di lavoro in itinere che abbiano la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento personalizzato programmate. In proposito si ricorda che gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua e che solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato (vedi nota ministeriale del 22 novembre 2013). Si fa in questo caso riferimento soprattutto agli alunni neo-arrivati ultratredicenni, provenienti da paesi di lingua non latina. Non deve tuttavia costituire un elemento discriminante la provenienza da altri paesi e la mancanza della cittadinanza italiana.

Dunque la correttezza dell'affermazione del principio pedagogico sulla valutazione degli alunni stranieri, come equivalente a quella degli alunni italiani, implica una contestuale attenzione alla cultura, alla storia e alle competenze in italiano di ciascun alunno. Occorre anche tenere conto del fatto che, nelle scuole che hanno maggiore esperienza di alunni stranieri, da molti anni è emersa una riflessione sull'opportunità di prevedere una valutazione per gli alunni stranieri modulata in modo specifico ed attenta alla complessa esperienza umana di apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo, senza abbassare in alcun modo gli obiettivi richiesti, ma adattando gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione stessa.

Gli esami:

“La normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato. E' importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato, sia al termine del primo che del secondo ciclo, vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento.

La valutazione in sede d'esame assume una particolare importanza. Sancisce la conclusione di un percorso e la preparazione dello studente con un titolo di studio che ha valore legale.

Per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l'utilizzazione della lingua d'origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l'accertamento delle competenze maturate. Per l'esame di Stato al termine del secondo ciclo sono da considerarsi crediti

formativi eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d'origine.

Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.

Norme riguardanti l'Esame di Stato e la seconda lingua comunitaria (estratti pertinenti)

- **DPR N.89/2009 Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ART. 10:**

“A decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico e l'assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, è introdotto l'insegnamento dell'inglese potenziato anche utilizzando le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria o i margini di autonomia previsti dai commi 5 e 8. Le predette ore sono utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana nel rispetto dell'autonomia delle scuole.”

- **CM n.48, 31/05/2012 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione – Istruzioni a carattere permanente:**

“La necessità di adottare su tutto il territorio nazionale criteri di valutazione omogenei è del resto richiesta dal D.P.R. n. 122/2009, che ha introdotto nuove modalità di valutazione anche con riferimento all'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo. Resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di quegli studenti che si avvalgano delle ore di seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso, ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova di esame..”

- **DM 741 del 3/10/2017, Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, art. 9, comma 4:**

(Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere)

(...) *“Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera”.*

- **O.M. 64/2022 Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, art. 2, comma 8:**

“Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato”.

Norme riguardanti la valutazione (estratti pertinenti)

- **L.53/03 LEGGE 28 marzo 2003, n. 53. - Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ART. 3** avvia un nuovo impianto pedagogico, didattico e organizzativo esplicitato dalle *“Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati”* e impone di riconoscere e valorizzare le diversità individuali attraverso i piani di studio personalizzati per tutti i singoli alunni.

- **DPR, n. 122, 22 giugno 2009 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, art. 1 comma 9:**

“I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”.

- **DM, 27 DICEMBRE 2012: Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.**

“L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni:

svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.”

- CM n.8, 6 marzo 2013 Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative:

“La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003”. (...)

“Per questi alunni² e, in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate.

In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.

In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall’art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida.

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 89/2009, le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche per potenziare l’insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche”.

² Area dei BES che interessa lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.

- NOTA DEL MIUR PROT. N. 2563/2013 Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti:

“In particolare, per quanto concerne gli alunni con cittadinanza non italiana, è stato già chiarito nella C.M. n. 8/2013 che essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato. Si tratta soprattutto – ma non solo – di quegli alunni neo arrivati in Italia, ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina (stimati nel numero di circa 5.000, a fronte di oltre 750.000 alunni di cittadinanza non italiana) ovvero ove siano chiamate in causa altre problematiche. Non deve tuttavia costituire elemento discriminante (o addirittura discriminatorio) la provenienza da altro Paese e la mancanza della cittadinanza italiana. Come detto, tali interventi dovrebbero avere comunque natura transitoria.

È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento. Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curare la metodologia alle esigenze dell'alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione.

In definitiva, la personalizzazione non è mera questione procedurale, che riduce la relazione educativa a formule, acronimi, adempimenti burocratici; un corretto approccio, pertanto, si salda con quanto deliberato in termini generali nel Piano dell'offerta formativa rispetto alle tematiche dell'inclusione e del riconoscimento delle diversità, alla valorizzazione di ogni individuo nella comunità educante, alla capacità della scuola stessa di “individuare” soluzioni adeguate ai diversi problemi.”.

- D.Lgs n. 62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato

ART. 1 CO. 1-2

1. *La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la*

autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curriculum e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa”.

ART. 2 CO. 3

3. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

ART. 3 CO. 1:

1. “Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.”

ART. 5 CO. 1 e 2:

1. “Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione”.

ART. 6 CO. 1 e 2:

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo

ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.

2. “Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu' discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.”